

**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE****Deliberazione n. 613 della seduta del 11.12.2017**

Oggetto: “Linee guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento” - Modifica DGR n. 360 del 10.08.2017

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Dott.ssa Federica Roccisano

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)_____

Dirigente/i Generale/i: Dott. Fortunato Varone

Dirigente/i Settore/i: Dott. Roberto Cosentino

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente		X
3	Roberto MUSMANNO	Componente		X
4	Antonietta RIZZO	Componente	X	
5	Federica ROCCISANO	Componente	X	
6	Francesco ROSSI	Componente	X	
7	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE**VISTI:**

- la Legge Regionale 19 febbraio 2001, n. 5 "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469" e s.m.i.;
- l'art. 1 c. 34, 35 e 36 della legge 28 giugno 2012 n. 92 *"Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"*;
- l'Accordo Governo, Regioni, Province Autonome sulle Linee guida in materia di tirocini sottoscritto in data 24 gennaio 2013, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 34 e 36 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012, *"Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"*;
- la DGR n. 268 del 29 luglio 2013 recante *"Proposta di recepimento delle linee guida in materia di tirocini, approvate in Accordo Stato/ regioni 24 gennaio 2013 – Regione Calabria"*;
- la DGR n. 158 del 29 aprile 2014 avente ad oggetto *"Linee guida in materia di tirocini. Modifica D.G.R. n. 268 del 29 luglio 2013"*;
- la nota del 22 marzo 2017 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la proposta di accordo sull'aggiornamento delle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- la nota del 27 marzo 2017 con la quale la predetta proposta è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- l'Accordo Governo, Regioni, Province Autonome sulle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento sottoscritto in data 25 maggio 2017, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 34 e 36 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012, *"Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento"*;

CONSIDERATO CHE:

- con l'Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 si è provveduto ad aggiornare e sostituire le Linee guida già approvate nella seduta del 24 gennaio 2013;
- l'accordo è finalizzato a fornire un quadro di riferimento nazionale comune per l'esercizio da parte delle Regioni e Province Autonome delle potestà legislative e amministrative spettanti, attraverso la sistemazione dei diversi provvedimenti assunti in materia, qualificando lo strumento del tirocinio e contrastando un utilizzo distorto anche al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia europea per l'occupazione;
- l'Accordo Stato — Regioni del 25 maggio 2017 prevede che le Regioni e le Province Autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nell'organizzazione dei relativi servizi si impegnino a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla data del presente Accordo;
- le richiamate Linee Guida Nazionali fissano alcuni standard minimi di carattere disciplinare, entro i quali le Regioni e le Province Autonome hanno facoltà distabilire disposizioni di maggior tutela, anche articolando le modalità di riconoscimento dell'indennità di partecipazione, di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d), al fine di contrastare l'utilizzo distorto dell'istituto;

DATO ATTO CHE con la deliberazione della Giunta Regionale n. 360 del 10 agosto 2017 si è provveduto a recepire le *"Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento"* approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017;

CONSIDERATO che il documento allegato alla DGR n. 360/2017 non contiene uno schema di convenzione di tirocinio extra-curriculare che regoli i rapporti tra soggetti promotori e soggetti ospitanti;

RITENUTO NECESSARIO predisporre uno schema di convenzione di tirocinio extra-curriculare che sia uniforme sull'intero territorio regionale ed armonizzare di conseguenza il testo recante le suddette Linee guida allegato alla DGR n. 360/2017;

RITENUTO pertanto di dover modificare la DGR n. 360 del 10 agosto 2017 sostituendo integralmente il documento allegato alla predetta deliberazione con l'Allegato A recante "*Linee guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento*" - *Accordo Stato - Regioni del 25 maggio 2017*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI:

- la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e in particolare l'articolo 18;
- il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1998, n. 142 che adotta il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 luglio 1998, n. 92 recante "*Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98*";
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante "*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*" e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e successive modificazioni;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 19 dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148 ribadendo l' incompetenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: "*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*";
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante "*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante "*Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale On.le Gerardo Mario Oliverio e dell'Assessore al Lavoro, Formazione, Politiche Sociali Dott.ssa Federica Roccisano, a voti unanimi,

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione della Giunta Regionale n. 360 del 10 agosto 2017, sostituendo integralmente il documento allegato alla suddetta delibera con l'Allegato A recante "*Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento - Accordo Stato Regioni del 25 Maggio 2017*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. disciplinare, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla legislazione nazionale, la materia dei tirocini formativi e di orientamento secondo quanto previsto dalle Linee Guida Regionali che fanno parte integrante della presente delibera;

3. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L. R. 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE**IL PRESIDENTE**

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al
Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale ☐

L'impiegato addetto



Regione Calabria

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***

Allegato A DGR n. 631 del 11.12.2017

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini
formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***



Regione Calabria

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***

Art. 1 Finalità, tipologie e destinatari

1. La Regione Calabria, in recepimento delle “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 25.05.2017 ai sensi dell’art. 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012 n. 92, disciplina e promuove il tirocinio come misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.
2. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.
3. I tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento /reinserimento lavorativo) sono rivolti a:
 - a) Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione superiore secondaria e terziaria;
 - b) Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
 - c) Lavoratori a rischio di disoccupazione;
 - d) Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
 - e) Soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all’art. 1, comma 1, legge 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. 24/2014.
4. Non rientrano tra le materie oggetto delle presenti Linee Guida:



Regione Calabria

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***

- I) I tirocini curriculari, anche nelle modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- II) I tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;
- III) I tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
- IV) I tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'Accordo 99/CSR del 22 gennaio 2015 recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione.

Art. 2 Durata del tirocinio

1. La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurriculari:
 - a) non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 3, lett. a), b), c) d);
 - b) non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 3, lett. e). Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.
2. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.
3. Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.
4. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o per malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.



Regione Calabria

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***

5. Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti. Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

6. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

Art. 3 Soggetti promotori

1. I tirocini di cui all'articolo 1 paragrafo 3, lett. a), b), c), d), e) possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

- Azienda Calabria Lavoro;
- servizi per l'impiego;
- i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, successivamente all'adozione della disciplina regionale in materia;
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;



Regione Calabria

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***

- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
- Parchi nazionali e Regionali in Calabria;
- soggetti autorizzati alla intermediazione dall’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto;
- Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

2. La Regione Calabria potrà individuare soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che potranno promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne daranno pubblicità e visibilità nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’ANPAL, in accordo con le Regioni e Province autonome, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l’attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell’apporto dei propri enti in house ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco. Nella fattispecie, l’indennità di partecipazione è di norma stabilita nella misura minima di 300 euro. In accordo con le Regioni e Province Autonome, possono altresì promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l’attivazione di tirocini, anche altri Ministeri.

4. Per l’attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono quelli di cui ai primi sei alinea del paragrafo 1 del presente articolo. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l’indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

Art. 4 Soggetti ospitanti

1. Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.



Regione Calabria

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***

2. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche.
3. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo” può attivare tirocini.
4. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché:
 - licenziamento per superamento del periodo di comporta;
 - licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
 - licenziamento per fine appalto;
 - risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
5. Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
6. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
7. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.

Art. 5 Condizioni di attivazione

1. Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI.
2. I tirocinanti non possono:
 - ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante;



Regione Calabria

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***

- sostituire i lavoratori subordinati nel periodo di picco delle attività;
- sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
- Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.

3. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

4. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista all'articolo 2. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.

Art. 6 Limiti numerici e premialità

1. Per ospitare tirocinanti sono previste le seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti:

- le unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante;
- le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- le unità operative con un numero di dipendenti, a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, con più di venti: tirocinanti in misura non



Regione Calabria

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***

superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento sopra prevista, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part-time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato.

Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:

- un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

I tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento dei limiti di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.

4. Si possono svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

5. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti di cui all'art. 1 paragrafo 3, lettera e).

Art. 7 Modalità di attivazione

1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti e strutturate, al minimo, secondo le seguenti sezioni:

- obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- modalità di attivazione;



Regione Calabria

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***

- valutazione e attestazione degli apprendimenti, secondo le modalità indicate nelle presenti linee guida;
- monitoraggio;
- decorrenza e durata della convenzione.

2. Alla convenzione, predisposta secondo quanto riportato nello schema di cui all'allegato 1, deve essere allegato un PFI (contenente anche l'indicazione degli obiettivi formativi) per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello di cui all'allegato 2, che identifichi, inter alia, la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l'indennità, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economici Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015. Tale progetto va sottoscritto dai soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio: tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore.

3. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, di cui al modello dell'allegato 3, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11.

4. I tirocini, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante.

5. Il presente articolo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure.

Art. 8 Garanzia assicurativa

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.



Regione Calabria

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***

2. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.
3. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante, rientranti nel PFI.

Art. 9 Modalità di attuazione

1. Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza e dell'apprendimento nel tirocinio. In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
- fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
- provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.



Regione Calabria

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***

2. I compiti del soggetto ospitante sono:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
- trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
- designare un tutor *del soggetto ospitante* con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;
- garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'ad. 41 del medesimo decreto;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11.

3. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor.

4. Ai sensi del decreto legge n. 76 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multi localizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio può essere regolato dalla normativa della regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, previa comunicazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Anche in questo caso, il computo si effettua con riferimento all'unità operativa.



Regione Calabria

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***

5. La disciplina che l'ente ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.

Art. 10 Tutorship

1. Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:

- elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto Ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11;
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.

2. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

3. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.



Regione Calabria

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***

4. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio; collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11.

5. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:

- definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
- garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

Art. 11. Attestazione dell'attività svolta

1. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello di cui all'allegato 4. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

2. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.

3. Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva



Regione Calabria

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***

titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Art. 12 Indennità di partecipazione

1. E' corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio.
2. La Regione Calabria stabilisce che l'importo minimo della stessa non potrà avere un importo inferiore a 400 euro lordi mensili, da rivalutare secondo indicizzazioni ISTAT, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto.
3. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.
4. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
5. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità.
6. L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.
7. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dalla disciplina regionale.
8. Nel caso il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'art. 1, comma 36, della legge n. 92 del 2012, e fatte salve successive forme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore della legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.



Regione Calabria

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***

9. Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Art. 13 Monitoraggio

1. La Regione Calabria promuove il monitoraggio, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie (CO), della verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, del monitoraggio in itinere del percorso e della valutazione ex post degli inserimenti lavorativi post tirocinio.

2. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo: reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.

Art. 14 Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

1. La Regione Calabria si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L., nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

2. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, il personale ispettivo procederà all'intimazione della cessazione del tirocinio e



Regione Calabria

***“Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento”
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017***

all'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

3. Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, il personale ispettivo procederà ad un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

4. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.

5. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

6. L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.).

Allegati:

- **SCHEMA di CONVENZIONE TIROCINIO EXTRACURRICOLARE (allegato 1)**
- **MODELLO di PFI - Progetto Formativo Individuale (allegato 2)**
- **MODELLO di Dossier individuale (allegato 3);**
- **MODELLO di Attestazione finale (allegato 4).**

Allegato 1

Logo Provincia/ CPI



Regione Calabria

Logo Soggetto promotore

Convenzione n. ____/____

Prot. n. ____ del ____

CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE

TRA

La **Provincia di .../ il Centro per l'Impiego di .../ il Soggetto promotore ...** codice fiscale/partita IVA
con sede in, d'ora in poi denominato "soggetto promotore" rappresentato da in
qualità di Responsabile del CPI/ legale rappresentante p.t.

E

Il/la _____ di seguito denominata "soggetto ospitante" con sede legale in
_____, codice fiscale/partita Iva _____
rappresentato da _____ nat_ a _____ il _____
in qualità di _____.

VISTA

- la Delibera di Giunta della Regione Calabria n. _____ del _____ recante le "Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento - Accordo Stato-Regioni 25 maggio 2017", pubblicata sul BURC n. _____ del _____;

PREMESSO CHE:

- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio;
- il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione;
- non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;
- non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione;
- i tirocinanti non possono:

- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - sostituire i lavoratori subordinati nel periodo di picco delle attività;
 - sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
- Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista dall'art. 2 dell'Allegato A della DGR n. _____;
- il soggetto ospitante dichiara, come da dichiarazione sostitutiva in calce alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche; di essere in regola con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro; di non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
- Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché:
- licenziamento per superamento del periodo di comporta;
 - licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
 - licenziamento per fine appalto;
 - risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
 - Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.
- Il soggetto ospitante può accogliere tirocinanti in numero non superiore a quanto previsto dalla disciplina regionale.
- Il soggetto promotore è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la promozione di tirocini extracurricolari finalizzati ad agevolare le scelte professionali, a consentire l'acquisizione di competenze professionali e a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n..... tirocinante/i su proposta del soggetto promotore.

Alla presente Convenzione è allegato un Progetto formativo individuale per ciascun tirocinio.

Nel Progetto formativo sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio così come previsto dall'art. 7 comma 2 dell'Allegato A della DGR n. _____

Il Progetto formativo costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
- fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
- provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio

dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11 dell'Allegato A della DGR n. _____

- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
- trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
- designare un tutor *del soggetto ospitante* con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;
- garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11 delle linee guida.

Articolo 4 – Tutorato

Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:

- elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto Ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11 delle Linee Guida;
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.

Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio; collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11 delle linee guida approvate dalla DGR n. _____

Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:

- definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
- garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

Articolo 5 – Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante ha l'obbligo di:

- attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o per malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti. Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

Il tirocinante deve redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tutor del soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze.

Art. 6 – Garanzie assicurative

1. Ogni tirocinante è assicurato:

- presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da:

☐ SOGGETTO OSPITANTE

☐ SOGGETTO PROMOTORE

- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile terzi da:

☐ SOGGETTO OSPITANTE

☐ SOGGETTO PROMOTORE

2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto formativo.

3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Art. 7 – Comunicazioni

Le parti concordano che il soggetto ospitante provvede alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 8 – Indennità

☐ Il soggetto ospitante ☐ il soggetto promotore (*indicare l'opzione*)

corrisponderà al tirocinante un'indennità di importo non inferiore a 400 euro mensili lordi. L'importo dell'indennità corrisposta a ciascun tirocinante è indicato all'interno del Progetto formativo.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio viene corrisposta per come previsto all'art. 12 dell'Allegato A della DGR n. _____.

Art. 9 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata dal al
2. Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Art. 10 – Recesso

1. Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
 - Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio;
 - Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti;
 - Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto

Art. 11 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa.

Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 12 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

..... lì.....

(Timbro e firma per il soggetto promotore)

(Timbro e firma per il soggetto ospitante)

.....

.....



Regione Calabria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445)

ATTIVAZIONE TIROCINIO EXTRACURRICULARE

Il sottoscritto nato a il residente a
in via , in riferimento alla richiesta di attivazione del tirocinio in qualità di Legale
Rappresentante dell'azienda P.IVA Settore consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per ospitare tirocini extracurricolari finalizzati ad agevolare le scelte professionali, consentire l'acquisizione di competenze professionali, favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
- di essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;
- di essere in regola con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- di non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;
- di non aver effettuato licenziamenti di dipendenti con attività equivalenti a quelle previste nel redigendo PFI nella medesima unità operativa, nei 12 mesi precedenti per:
 - Giustificato motivo oggettivo
 - Licenziamenti collettivi
 - licenziamento per superamento del periodo di comporto;
 - licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
 - licenziamento per fine appalto;
- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo; fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali;
 - di non avere in corso procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;
 - di non aver intrattenuto alcun rapporto di lavoro con il tirocinante di cui sopra;
 - di non sostituire, con il tirocinio, lavoratori con contratto a termine nei periodi di picco delle attività, nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
 - di non avere stipulato con altri soggetti promotori pubblici o privati altre convenzioni di tirocinio nella stessa unità operativa.

Dichiara altresì:

- n. _____ dipendenti a tempo indeterminato;
- n. _____ dipendenti a tempo determinato;
- n. _____ tirocini avviati negli ultimi 24 mesi di cui n. _____ trasformati in rapporto di lavoro;
- n. _____ tirocini in corso;

..... lì

In fede

Allegato 2

LOGO CPI

Regione Calabria

LOGO PROVINCIA

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE DI TIROCINIO

Rif. Convenzione n _____ stipulata in data _____

TIROCINANTENome e Cognome ... Sesso ☐ M ☐ F

Nato a il nazionalità

Residente in via n..... Cap..... Prov.....

Domicilio (se diverso dalla residenza)

Codice fiscale:

Titolo di studio data conseguimento

Telefono E-mail.....

Condizione socio – occupazionale

SOGGETTO PROMOTORE

Denominazione _____ sede legale in _____

C.A.P. _____ Provincia _____ Codice fiscale _____

RAPPRESENTATO DA.....

telefono _____ e-mail _____

Tutor Tel. e-mail

SOGGETTO OSPITANTE

denominazione/ragione sociale.....

codice fiscale/partita IVA.....

Legale rappresentante.....

Sede legale.....

Sede del tirocinio

Settore economico di attività dell'azienda (rif. ATECO).....

CCNL applicato

Tutor

Tel..... e-mail

INFORMAZIONI SUL TIROCINIO

Periodo di tirocinio: dal Al

Eventuale sospensione del tirocinio (*ad. Es. per chiusura estiva dell'azienda*): dal al

Durata effettiva: n. mesi n. settimane ore totali

Orari di svolgimento del tirocinio: dalle ore alle ore

Per giorni alla settimana (*ove necessario allegare calendario*)

Settore ATECO attività

Area professionale di riferimento

Codice figura: ____ denominazione

Sede del tirocinio

N. lavoratori della sede del tirocinio

N. tirocini in corso attivati nella sede del tirocinio

ATTIVITÀ PREVISTE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO (da compilare inserendo i riferimenti alle ADA e attività contenute nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, descrivere per esteso l'ambito/area di inserimento, i compiti e le attività assegnate al tirocinante, le modalità di svolgimento, gli strumenti e/o attrezzature utilizzate, ecc.)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SETTORE

AREA DI ATTIVITA' (ADA)

.....

.....

.....

Altra attività non ricompresa nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (specificare)

.....

OBIETTIVI FORMATIVI DEL TIROCINIO (descrivere le conoscenze e le competenze da acquisire durante il tirocinio, esplicitando il grado di autonomia da conseguire, anche tenendo conto delle competenze previste nel Repertorio nazionale e regionale delle professioni).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Modalità e strumenti di monitoraggio e verifica dell'andamento e degli esiti formativi del tirocinio (questionari, griglie di valutazione, ecc.).....

.....

.....

.....

.....

INDENNITÀ'

Importo mensile lordo: Euro mensili per un periodo di

Eventuali facilitazioni: _____

☐ mensa aziendale, ☐ buoni pasto, ☐ trasporto, ☐ altro (specificare)

POLIZZE ASSICURATIVE

- Infortuni sul lavoro INAIL posizione n°
- Responsabilità civile: compagnia/agenzia Polizza n°

DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio
- Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o per malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
- Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti. Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.
- Il tirocinante deve redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tutor del soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze.

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE

- elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto Ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11 delle linee guida approvate con la DGR n. _____;

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE

- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;

- collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11 delle linee guida approvate con la DGR n. _____.

Luogo e data _____,

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

Firma per il soggetto promotore

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto promotore.....

Firma per il soggetto ospitante.....

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto ospitante



Regione Calabria

ALLEGATO 3**DOSSIER INDIVIDUALE****- Elementi identificativi del tirocinante**

Attività oggetto del tirocinio ¹	Descrizione dell'attività oggetto del tirocinio ²	Evidenze raccolte durante il tirocinio ³	Valutazione finale dell'esperienza per attività ⁴
Settore ----- Area di attività (ADA) -----			A B C D E Annotazioni
Settore ----- Area di attività (ADA) -----			A B C D E Annotazioni
Altra attività non ricompresa nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (specificare) -----			A B C D E Annotazioni

¹ Da Progetto Formativo² Da Progetto Formativo

³ Per **Evidenze** si intende ogni documentazione utile a comprovare l'effettiva attività svolta e i suoi risultati: ad esempio campioni di prodotto del lavoro; lettere di **referenze**; verbali di sintesi di riunioni; consegne, relazioni, report (ad esempio dei tutor, anche in forma periodica); programmi informatici, testimonianze di persone che hanno avuto modo di osservare "in situazione" il tirocinante; supporti fotografici e registrazioni audio/video eventualmente prodotti ad hoc, ecc. Questa documentazione, oltre a valorizzare l'esperienza, sarà utile a supportare un successivo percorso di validazione e certificazione delle competenze acquisite.

⁴ Tramite questa colonna i tutor in accordo con il tirocinante esprimeranno una valutazione sulla qualità dell'esperienza ovvero quanto è stato effettivamente possibile praticare ogni attività prevista utilizzando una scala a 5 gradi ed eventuali annotazioni:

A= eccellente (attività svolta in modo costante esprimendo o raggiungendo un elevato grado di autonomia e responsabilità)

B= ottima (attività svolta in modo assiduo raggiungendo buona autonomia e responsabilità)

C= adeguata (attività abbastanza frequente svolta in discreta autonomia e responsabilità)

D= sufficiente (attività svolta in modo saltuario prevalentemente in collaborazione o con supervisione)

E= bassa (ha praticato l'attività solo occasionalmente e sempre in supporto ad altri)

Nota bene: La valutazione riguarda l'esperienza e le attività e non il tirocinante. Non sono da valutare le attività nelle quali il tirocinante per qualsiasi motivo non sia stato coinvolto/a.

ALLEGATO 4



Regione Calabria

TIROCINIO FORMATIVO

Attestazione dei risultati

RILASCIATA DAL SOGGETTO PROMOTORE A

Nato/a a _____

il _____

SOGGETTO OSPITANTE _____

Sede legale _____

Settore economico (rif. ATECO) _____

Sede tirocinio _____

Data __/__/__

Il Soggetto Promotore

Il Soggetto Ospitante

N° _____

1. DATI SINTETICI DEL TIROCINIO¹

Periodo di tirocinio: dal __/__/__ al __/__/__

Durata: in mesi ____ in settimane ____ ore totali ____
ore totali svolte ____

Attività oggetto del tirocinio (da Progetto formativo e da Dossier individuale, limitatamente a quelle attività effettivamente svolte, documentate e recanti una valutazione da A a D) _____

Settore _____

Area di attività (ADA) _____

Altra attività non ricompresa nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (specificare) _____

☐ Figura professionale di riferimento (indicare una figura professionale compresa nella Classificazione delle Professioni Istat 2011):

Codice figura _____ Denominazione _____

☐ Figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale/regionale²:

2. DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL TIROCINIO

Attività e compiti svolti (attività e compiti affidati al tirocinante; area aziendale in cui ha operato e strutture organizzative con cui si è interfacciato)

Competenze tecnico-professionali acquisite³ (competenze tecnico-professionali sviluppate nell'esercizio delle attività e/o compiti svolti e richiesti dal processo di lavoro e/o produttivo)

¹ Riportare i dati presenti nel Progetto Formativo di tirocinio allegato alla Convenzione

² Per i tirocini formativi attivati sul Programma Garanzia Giovani, il riferimento è il Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze della Regione Calabria

³ Riportare, qualora il riferimento sia una Figura professionale del Repertorio nazionale/regionale, le singole capacità/abilità e conoscenze acquisite, codificate nel Repertorio stesso e prese a riferimento per la definizione del Progetto Formativo

Competenze trasversali acquisite (*competenze informatiche, linguistiche e di natura cognitiva, organizzativa e relazionale sviluppate nell'espletamento delle attività/compiti affidati*)

Altre competenze acquisite (*eventuali competenze tecnico-professionali sviluppate nell'espletamento delle attività/compiti affidati non codificate nella figura professionale di riferimento*)